



# **REGOLAMENTO ELETTORALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Versione dicembre 2023**

**Redatto da Comitato Governance**

**Approvato dal CdA del 22 dicembre 2023**

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 5 febbraio 2024**

## **TITOLO I - ELEZIONE DEI CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI DEGLI ADERENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI E DIRIGENTI IBM**

### **Articolo 1 – Indizione delle elezioni dei Consiglieri in rappresentanza degli Aderenti**

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Fondo, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, indice le elezioni dei consiglieri rappresentanti degli Aderenti nel Consiglio di Amministrazione stesso informandone l'Assemblea dei Delegati, gli Aderenti e Società aderenti; ai fini del presente Regolamento, per le qualifiche di Aderenti e Società Aderenti si rinvia a quanto espressamente specificato dallo Statuto vigente.
2. Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione designa il Presidente del Comitato Elettorale agli effetti del successivo art. 4 e provvede a fissare la data di svolgimento delle operazioni di voto, il termine per la presentazione delle liste - che comunque non potrà essere successivo ai trenta giorni antecedenti la data prevista per l'inizio delle operazioni di voto.

### **Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo**

1. Hanno diritto di voto i componenti l'Assemblea dei delegati in rappresentanza degli Aderenti che risultino in carica nel giorno o nei giorni in cui le elezioni sono indette. Non hanno diritto di voto i componenti l'Assemblea dei delegati in rappresentanza delle Società Aderenti.
2. Sono eleggibili coloro che, alla data ultima di presentazione delle liste, siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile per gli Amministratori delle Società per Azioni e siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal D.M. 11 giugno 2020, nr 108. Non sono eleggibili coloro che ricoprono la carica di Sindaco.

### **Articolo 3 - Presentazione delle liste elettorali**

1. Concorrono alle elezioni dei Consiglieri nel CdA le liste sottoscritte da almeno un terzo dei delegati facenti parte dell'elettorato di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento. A tal fine le firme devono essere apposte su una lista redatta in conformità al fac simile allegato al presente regolamento. Le liste dovranno essere corredate con gli estremi di un documento d'identificazione anche aziendale. La firma di presentazione apposta su più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; i candidati non possono sottoscrivere alcuna lista.
2. Entro il termine di presentazione delle liste di cui al precedente art. 1, dovranno essere depositate presso la sede del Fondo le liste dei candidati di cui ai commi successivi; a tale deposito dovrà provvedere un elettore, che firmando l'originale all'atto stesso del deposito, assumerà, in tal modo, la qualità di presentatore di lista.
3. Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati **non inferiore al numero dei seggi disponibili e non superiore al doppio dei seggi disponibili, ovvero alla metà del numero totale**

**dei consiglieri previsto dalla Statuto e definito tempo per tempo da delibere del CdA stesso;** le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri effettivi eleggibili più un numero di supplenti eventualmente disponibili, che dovranno essere specificatamente indicati, non superiore al numero dei Consiglieri effettivi.

4. La candidatura su più liste decade da tutte le liste; la candidatura deve essere accettata dal candidato; l'accettazione di ogni singolo candidato deve risultare da un'apposita firma dello stesso posta accanto al proprio nome sulla lista. Inoltre, la lista dei candidati dovrà essere corredata per ogni candidato della documentazione che attesti i requisiti di professionalità e di onorabilità:
  - a. Curriculum vitae
  - b. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia
  - c. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei carichi pendenti e casellario giudiziale

ed inoltre almeno uno dei seguenti :

- d. Certificato attestante il superamento del corso professionalizzante previsto dalla legge
  - e. Attestazione del possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettere da a) a f) del D.M. 11 giugno 2020, nr 108.
5. Almeno il 50% dei candidati deve possedere i requisiti di cui alla lettera e) del punto 4.
6. Al presentatore di lista sarà restituita una dichiarazione certificativa della presentazione della lista con indicazione del giorno e dell'ora del deposito e del numero di firme valide a supporto;
7. In caso di presentazione di un'unica lista, non si procederà alle operazioni di voto e il Comitato elettorale di cui al successivo art. 4 proclamerà eletti i candidati di detta lista.

#### **Articolo 4 - Comitato elettorale**

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle liste si costituisce presso la sede del Fondo il Comitato Elettorale composto da:
  - a. un rappresentante designato dal presentatore di ciascuna delle liste;
  - b. un membro del Consiglio di Amministrazione all'uopo incaricato con la delibera di cui all'articolo 1, in qualità di Presidente.
  - c. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione all'uopo incaricato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Segretario del Comitato elettorale.
2. Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati di lista e i membri del Collegio dei Sindaci
3. Il Comitato Elettorale accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate; in particolare:
  - a. verifica la conformità delle liste rispetto al fac simile allegato, il numero dei candidati e la categoria dei candidati inseriti e la regolarità delle firme di presentazione;

- b. verifica la presenza dei documenti attestanti i requisiti di professionalità e di onorabilità. Le verifiche previste dalla legge sono demandate all'organo preposto dopo la proclamazione o la nomina degli eletti.
- c. cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista firma di accettazione, riservandosi di verificare che la mancata firma corrisponda alla effettiva volontà dell'interessato;
- d. cancella i nomi degli ineleggibili.

4. Nel caso di liste con denominazioni tali da renderle facilmente confondibili tra di loro, il Comitato Elettorale stabilisce che l'uso della denominazione spetta con diritto di precedenza alla lista che è stata presentata per prima in ordine di tempo. Il Comitato Elettorale comunicherà al presentatore della lista a cui non spetta l'utilizzo di tale denominazione di provvedere alla modifica della denominazione stessa entro 5 gg. lavorativi; il Comitato Elettorale chiederà, inoltre, ai rispettivi presentatori di lista, l'integrazione, entro 5 gg. lavorativi, delle liste che risultino incomplete quanto ai requisiti di ammissibilità di cui al comma precedente.

5. Decorsi i termini di cui al comma precedente le liste vengono nuovamente verificate dal Comitato Elettorale al fine di accertarne la non confondibilità e l'ammissibilità.

6. L'eventuale dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore di lista ed ha effetto immediato. Contro la dichiarazione di inammissibilità i presentatori di lista possono presentare al Comitato Elettorale ricorso scritto che dovrà pervenire al comitato elettorale entro il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di inammissibilità. In ordine a detto ricorso, decide a insindacabile giudizio definitivo, il Comitato Elettorale.

7. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale è definitivamente costituito ed è composto dai membri di cui al comma 1.

8. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il Comitato Elettorale svolge i seguenti compiti:

- a. sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità e la validità predispone le schede elettorali, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6;
- b. procede alle operazioni di scrutinio delle schede elettorali;
- c. esamina e risolve – in unica istanza – eventuali casi di contestazione;
- d. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo, che la conserva per tutta la durata del mandato

9. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

10. Il Comitato cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli Organi del Fondo ed ai presentatori di lista.

#### **Articolo 5 – Modalità di votazione**

- 1. Le operazioni di voto si svolgono durante l'assemblea dei delegati convocata con specifico ordine del giorno e regolarmente costituita secondo quanto previsto dallo Statuto.
- 2. Ogni delegato vota in presenza su scheda elettorale cartacea, oppure su scheda elettorale elettronica resa disponibile attraverso apposita applicazione informatica che sarà proposta dal

Comitato Elettorale. In tal caso, in tempo utile rispetto alla data fissata per le elezioni, il Comitato Elettorale fornirà le istruzioni per il voto su scheda elettorale elettronica.

3. Le schede elettorali riprodurranno, secondo l'ordine temporale di presentazione, la denominazione ed i contenuti di ciascuna lista della quale sia stata accertata l'ammissibilità e, in caso di voto su scheda elettorale cartacea, saranno vidimate da almeno un componente del Comitato Elettorale.
4. Il voto è espresso contrassegnando la lista dei candidati prescelta. Non è ammesso il voto di preferenza.
5. Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista nei casi in cui l'elettore abbia apposto più segni sulla medesima lista.
6. Sono nulli i voti apposti su una scheda non predisposta dal Comitato Elettorale, ovvero quando vengono apposti su due o più liste. Qualunque altro modo di espressione del voto differente da quello indicato nel presente articolo rende nulla la scheda; sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.

#### **Articolo 6 – Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati dell'elezione dei rappresentanti degli Aderenti**

1. Al termine delle operazioni di voto, i componenti del Comitato Elettorale procedono allo scrutinio delle schede o, in caso di voto su scheda elettorale elettronica, procedono alla necessaria elaborazione dei dati utile a conoscere i risultati elettorali.
2. Il Comitato Elettorale, trascorso il termine di acquisizione delle schede elettorali, provvede a redigere apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti, relativo allo scrutinio delle schede nel quale saranno annotati:
  - a. il numero dei delegati aventi diritto al voto;
  - b. il numero dei delegati che hanno votato;
  - c. il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
  - d. il numero delle schede nulle;
  - e. il numero delle schede bianche.
3. Il Comitato Elettorale, provvederà all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:
  - a. determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
  - b. nel caso in cui esclusivamente una lista fra quelle presentatesi abbia ottenuto almeno due terzi dei voti validi assegna tutti i seggi a detta lista, individuando i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza dei seggi spettanti agendo analogamente anche per quanto riguarda i delegati supplenti;
  - c. in tutti gli altri casi diversi da quanto specificato nella precedente lettera b., ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero di cui alla lettera a); in particolare divide il numero dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei Delegati da eleggere al fine di

ottenere il quoziente elettorale; attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi attribuiti alla lista stessa; i seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra; in caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio; individua infine i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista; i delegati supplenti saranno ripartiti analogamente alla ripartizione dei delegati effettivi.

4. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei voti pervenuti, purchè l'assemblea sia regolarmente costituita secondo quanto previsto dallo Statuto del Fondo (art.17).
5. terminate le operazioni di cui sopra, il Presidente del Comitato Elettorale proclama i risultati informando gli Organi del Fondo che, a loro volta, ne daranno compiuta informazione agli aderenti attraverso il sito internet del Fondo.
6. Gli eletti individuati ai sensi dei commi precedenti, quali componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, entrano in carica dopo l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente a quello in cui avviene l'elezione.

#### **Articolo 7 – Sostituzione del rappresentante degli Aderenti**

1. Qualora nel corso del mandato un consigliere cessi dalla carica si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei consiglieri supplenti eletto della stessa lista, secondo l'ordine di presentazione.

## **TITOLO II - NOMINA DEI CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ADERENTI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 8 – Consiglieri rappresentanti delle Società aderenti**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 dello statuto del Fondo, le Società aderenti, così come specificate dallo Statuto vigente, nominano un numero di consiglieri pari alla metà del numero totale di consiglieri previsto dallo Statuto **e definito tempo per tempo dalle delibere del CdA stesso**, provvedendo alla redazione di una lista unica composta dai nominativi, con indicazione, per ciascuno di essi, del numero progressivo di lista, del nominativo e dell'Azienda di riferimento. La lista sarà completata da un numero di supplenti, che dovranno essere specificatamente indicati, non superiore al numero dei Consiglieri effettivi.
2. La lista dovrà essere corredata per ogni candidato della documentazione che attesti i requisiti di professionalità e dell'autocertificazione che attesti i requisiti di onorabilità, così come elencato all'articolo 3 commi 4 e 5 di questo regolamento.

#### **Articolo 9 – Nomina dei rappresentanti delle Società aderenti**

1. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione stesso richiede alle Società aderenti di avviare la procedura per la nomina dei propri rappresentanti e indica il termine entro il quale tale nomina deve essere formalizzata agli Organi del Fondo.
2. Entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, le Società aderenti comunicano agli Organi del Fondo la lista nominativa dei propri nominati, la cui nomina avrà efficacia dalla data in cui saranno stati proclamati i risultati delle elezioni dei consiglieri rappresentanti degli Aderenti. La lista deve essere corredata dai documenti di cui all'art. 3 comma 4 del presente regolamento.

#### **Articolo 10 – Sostituzione del rappresentante delle Società aderenti**

1. Qualora nel corso del mandato un consigliere rappresentante le Società aderenti cessi dalla carica si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei consiglieri supplenti nominati dalle Società aderenti, secondo l'ordine di presentazione
2. In caso di mancanza di sostituti, sarà sostituito mediante designazione di un altro consigliere da comunicare agli Organi del Fondo entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. Sarà cura degli Organi del Fondo dare formale riscontro alla comunicazione.

### **TITOLO - III MODIFICHE AL REGOLAMENTO ELETTORALE**

#### **Articolo 11 – Modifiche al regolamento elettorale**

Il presente Regolamento Elettorale può essere modificato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Delegati del Fondo, riunitasi in seduta straordinaria.